

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1339 del 16/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CALZONI STEFANO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Cinofilo, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1401 del 16/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CALZONI STEFANO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Cinofilo, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla ditta CALZONI STEFANO (C.F. CLZSFN65C12G478Z e P.IVA 0427451037) per l'impianto destinato ad attività di Allevamento Cinofilo, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la ditta CALZONI STEFANO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta CALZONI STEFANO (C.F. CLZSFN65C12G478Z e P.IVA 0427451037) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2, per l'impianto sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2, ha presentato, nella persona di Roberto Merighi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 23/09/2017 (Prot. n. 48333) e 30/09/2017 (prot.n. 49497) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 54329 del 28/10/2017 (pratica SUAP n. 2096/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

30/10/2017 al PGB0/2017/25104 e confluito nella **Pratica SINADOC 30729/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il Comune di Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 21000 del 01/12/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/12/2017 al PGB0/2017/27889, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - SAC di Bologna, con nota del 18/12/2017, PGB0/2017/29089, ha trasmesso al SUAP una richiesta di sospensione del procedimento per necessità di integrazioni documentali al fine di poter consentire una valutazione esauriente della domanda di AUA presentata.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 8234 del 16/02/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/02/2018 al PGB0/2018/3990, ha provveduto ad inoltrare agli enti competenti la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 19/01/2018
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 07/03/2018, PGB0/2018/5894, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esauriente la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 16/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CALZONI STEFANO
Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8
della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dai locali dove viene svolta l'attività di Allevamento cani, preventivamente trattate con fossa imhoff e filtro batterico anaerobico sistema calcolato per una potenzialità stimata pari a 5 A.E., che risulta adeguatamente dimensionato in relazione all'attività svolta. Le acque meteoriche sono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo dotato di filtrazione a coalescenza.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso abitazione uffici dell'attività (competenza amministrativa del Comune di Monte San Pietro. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Tutti i sistemi di trattamento (fossa Imhoff e filtro anaerobico) vengano costruiti e dimensionati come previsto alla Tab. A della Delibera della Giunta Regionale n° 1053/03;
2. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
3. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, sia tempestivamente presentata domanda di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche;

- sia prevista una costante e corretta manutenzione della fossa Imhoff e del filtro, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita almeno una volta all'anno da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
 - nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che non aumentino gli abitanti equivalenti serviti in base alla potenzialità del sistema di trattamento;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e non si producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
 - siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, a tal proposito si consiglia di raccogliere le acque piovane in apposita cisterna dotata di sfioro di troppo pieno regimato.
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP in data 28/10/2016 al Prot.n. 18976 e alle sue successive ed eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 30729/2017

Documento redatto in data 15/03/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CALZONI STEFANO
Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico esistente in acque superficiali (fosso di campagna) di acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione e uffici a servizio dell'attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche i seguenti scarichi recapitanti nel medesimo corpo ricettore:

- Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dai locali dove viene svolta l'attività di Allevamento cani, preventivamente trattate con fossa imhoff e filtro batterico anaerobico sistema calcolato per una potenzialità stimata pari a 5 A.E., che risulta adeguatamente dimensionato in relazione all'attività svolta.
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dal Comune di Monte San Pietro con atto n. 19345/13 del 31/03/2014. Tale atto è allegato di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

Pratica Sinadoc 30729/2017

Documento redatto in data 15/03/2018


Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



V Settore - Gestione del Territorio – Sportello Unico dell'Edilizia

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 19345/13

Lì 31/03/2014

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE


IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Gestione del Territorio

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Vista la domanda presentata il 17/12/2013 al prot.n° 19345 da **CALZONI STEFANO – cod.fisc. CLZ SFN 65C12 G478Z;**
in qualità di titolare dello scarico sito in VIA LOMBARDIA N° 2 - Località "CA' DEI MAGRI" relativo ad insediamento di tipo residenziale, costituito dagli immobili catastalmente distinti al **foglio 65 mappale 63-34;**

Visto:

- Il D.Leg.vo n.152 del 3 aprile 2006;
- La Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999;
- La Legge Regionale n. 22 del 24 marzo 2000;
- La Legge Regionale n° 5 del 1 giugno 2006
- La Delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;
- Il Regolamento per gli Scarichi idrici da insediamenti domestici ed industriali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 29/1/2002, così come aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n° 78 del 25/06/2003 e n° 83 del 13/09/2005;
- la documentazione tecnica allegata alla domanda suddetta a firma del tecnico Geom. FAUSTO TORDINI – cod.fisc. TRD FST 65D09 A944A;
- La proposta motivata del Responsabile dell'istruttoria in data 21/03/2014 prot.n° 4291;
- Il parere di A.R.P.A. – Distretto di Montagna acquisito agli atti in data 10/03/2014 prot.n° 3658, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;




V Settore - Gestione del Territorio - Sportello Unico dell'Edilizia

AUTORIZZA

CALZONI STEFANO - cod.fisc. CLZ SFN 65C12 G478Z, in qualità di titolare, a scaricare le acque derivanti da insediamento residenziale di cui in premessa in **CORPO IDRICO SUPERFICIALE - FOSSO DI CAMPAGNA IN TERRENO DI PROPRIETA'**, mediante trattamento con **DEGRASSATORE, FOSSA IMHOFF e FILTRO BATTERICO ANAEROBICO**

Con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Parte integrante e sostanziale del presente atto è il parere ARPA n. BO/2014/3183 del 05/03/2014 pervenuto in data 10/03/2014 al prot.n° 3658, le cui prescrizioni dovranno essere ottemperate.
- 2) Tutti i manufatti di trattamento (degrassatori, fosse imhoff e filtro batterico anaerobico) dovranno essere stagni e non creare esalazioni maleodoranti nelle corti; dovranno essere dotati di condotta di ventilazione portata sul coperto, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi.
- 3) Sulla tubatura a tenuta delle acque nere, immediatamente prima del recapito finale o nell'ultimo pozzetto d'ispezione e prelievo, dovrà essere prevista una adeguata sifonatura tale da impedire la diffusione di cattivi odori in prossimità del punto finale di scarico e nelle aree cortilive esterne.
- 4) I ricettori finali dei reflui e delle acque meteoriche, fossi di campagna, dovranno essere idricamente regimati in modo da non creare inconvenienti igienico-sanitari, impaludamenti, o smottamenti/frane, arrecare fastidi o altre problematiche anche alle altre proprietà limitrofe, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice Civile e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- 5) Le acque meteoriche di supero provenienti dalla cisterna per l'accumulo a scopo irriguo dovranno essere recapitate in idoneo corpo ricettore che dovrà essere correttamente regimato. Dal punto terminale della condotta, prima del ricettore, dovrà essere possibile il prelievo di eventuali campioni di acqua.
- 6) Tutte le tubazioni delle reti fognarie (nere e meteoriche) dovranno avere adeguate pendenze; se necessario dovranno essere previsti pozzetti di caduta o opere tese al rallentamento della velocità di scorrimento delle acque. Ove necessario per la manutenzione, sui cambi di direzione, dovranno essere previsti idonei pozzetti con tappi d'ispezione.
- 7) Considerato che la zona risulta soggetta a vincolo idrogeologico, prima dell'esecuzione dei movimenti di terreno dovrà essere tempestivamente presentata idonea istanza agli Organi competenti ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche.



V Settore - Gestione del Territorio – Sportello Unico dell'Edilizia

1. l'infrastruttura fognaria e il sistema di trattamento delle acque dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati allegati alla domanda di Autorizzazione alla Scarico;
2. La rete fognaria e le sue componenti dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza, facendo eseguire da ditta autorizzata l'espurgo dei fanghi (fossa Imhoff, degrassatore, ecc...) e/o la rimozione con controlavaggio della massa filtrante (per i sistemi di trattamento) con cadenza almeno annuale, conservando copia dei documenti comprovanti le operazioni eseguite, da rendere disponibili agli eventuali controlli delle autorità competenti.
3. La rete fognaria non dovrà essere causa di rumori o esalazioni maleodoranti, né sviluppare la diffusione di aerosoli o creare inconvenienti igienico sanitari-ambientali;
4. Ogni eventuale modificazione apportata in fase esecutiva al percorso delle reti o al posizionamento dei componenti del sistema di trattamento, purché conformi alla normativa vigente, non comporta la richiesta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, ma l'obbligo, a cura del Titolare dello scarico, dell'aggiornamento degli elaborati tecnici allegati al presente atto;
5. Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare della presente Autorizzazione è tenuto, ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore ed alle altre risorse ambientali interessate dall'evento, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
6. le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari.
7. Ogni eventuale modificazione sostanziale quali-quantitativa dello scarico e del sistema di trattamento autorizzati, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 potrà essere realizzata solo previa acquisizione di nuovo atto autorizzativo.
8. Il Comune si riserva in ogni momento:
 - di effettuare ispezioni e verifiche al sistema di trattamento;
 - di revocare la presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite;
 - di ordinare l'adeguamento a prescrizioni più restrittive;
 - di fare effettuare all'A.R.P.A. prelievi ed analisi.
9. La fossa tipo Imhoff dovrà essere dotata di idonea condotta di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;

V i v e r e

i n

E u r o p a

Piazza della Pace, 2

40050 Calderino di Monte San Pietro


Bologna

Tel. 051/6764411 - Fax 051/6764433

Cod. Fisc. 80013730371

P.I.V.A. 00702141201

www.comune.montesanpietro.bo.it



V Settore - Gestione del Territorio - Sportello Unico dell'Edilizia

10. Dovranno essere effettuati, durante la stagione primaverile ed estiva, interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo riceettore, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico.
11. Si dovranno sempre rispettare le disposizioni applicabili al presente scarico, contenute nel Regolamento Comunale per gli Scarichi Idrici.
12. Dovrà essere rispettato il requisito cogente 3,3/a del Regolamento Edilizio Area Bazzanese, pertanto: dovrà essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile dovranno essere poste a distanza minima di 1,50 m da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e ad almeno 0,60 m al di sopra di queste ultime. In caso di intersezione delle condotte o quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra dovrà essere predisposta la controtubatura delle linee per almeno 10 mt. La distanza fra fossa Imhoff e rete idrica non dovrà risultare inferiore a 10,00 mt. (All. 5 Delibera Interministeriale 04/02/1977).
13. Nel caso in cui dovesse cambiare la proprietà degli immobili, con probabile conseguente variazione della responsabilità e gestione del sistema di scarico, andrà richiesta regolare voltura del presente Atto al nuovo Titolare dello Scarico;

La presente Autorizzazione ai sensi dell'articolo 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha validità di quattro anni dalla data di rilascio del presente atto e cioè fino al 31/03/2018.

Nel caso in cui allo scadere del termine suddetto, lo scarico risulti conforme alla normativa al momento vigente in materia, e nessuna modifica quali - quantitativa sia stata apportata al tipo di scarico, la presente autorizzazione è da intendersi tacitamente rinnovata, ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento Comunale per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali, e del punto 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.

Copia della presente Autorizzazione verrà trasmessa, a cura di questo Ufficio, ad ARPA - Distretto di Montagna.

La presente autorizzazione è rilasciata salvo i diritti di terzi.

Monte San Pietro, li 31/03/2014

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Massimo Lippi

per IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Teresa Ancarani

V i v e r e i n
Piazza della Pace, 2
40050 Calderino di Monte San Pietro
Bologna

www.comune.montesanpietro.bo.it

E u r o p a
Tel. 051/6764411 - Fax 051/6764433
Cod. Fisc. 80013730371
P.I.V.A. 00702141201



Sezione Provinciale di Bologna
Via Triachini, 17
40138 Bologna
tel 051/396211 fax 051/342642

SERVIZIO TERRITORIALE
Distretto Territoriale di Montagna
Sportello Operativo di Casalecchio di Reno
via Ronzani, 7/39°
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051/571223 fax 051/570399

PG BO/2014/3183 del 05/03/14
Fasc. 2014/X.2/48
SINA 105/14

spett. Comune di Monte S. Pietro
P.zza della Pace, 2
40050 Calderino di Montè S. Pietro (BO)
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it

Oggetto : parere su domanda di autorizzazione allo scarico relativa ad un fabbricato adibito a civile abitazione sito in Comune di Monte San Pietro (BO) – loc. Cà dei Magri - via Lombardia, 2 – propr. Calzoni Stefano.

E' stata assunta a protocollo in data 14.01.2014 prot. PGB0/2014/0000490 l'istanza in oggetto. La documentazione pervenuta consiste nella Modulistica di domanda di autorizzazione allo scarico, ovvero : planimetria reti tecnologiche, schemi in sezione dei componenti il sistema di trattamento e relazione tecnico descrittiva dell'impianto fognario.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

Trattasi di scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3.4.2006 n. 152 e di quanto riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03, proveniente da fabbricato ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura.

Il sistema di trattamento dei reflui provenienti del fabbricato è costituito da un pozzetto degrassatore, da una fossa tipo Imhoff e da un filtro batterico anaerobico. Il corpo ricettore è costituito da un fosso di campagna governato di proprietà.

Le c.d. acque meteoriche vengono convogliate, in condotta separata e previo accumulo in cisterna interrata, nel medesimo corpo ricettore.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali e per quanto di competenza, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico delle acque dell'insediamento risulta ambientalmente compatibile, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
- la fossa tipo Imhoff dovrà essere dotata di idonea condotta di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
- dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del pozzetto degrassatore e della fossa tipo "Imhoff", che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- si dovrà procedere, con periodicità almeno annuale, allo svuotamento e al controlavaggio del filtro anaerobico attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizioni e grandezze dovranno essere preventivamente previste;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- i pozzetti di ispezione dovranno essere riconoscibili, mantenuti sempre puliti, in perfetta efficienza ed accessibili per tutto l'arco dell'anno;
- ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo.

Distinti saluti.

Istruttoria redatta dal tecnico Marco Lanzarini

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott. I. Drulias)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. 2 pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente Documento assunto agli atti con protocollo n. 3658 del 10/03/14

M. S.P. 31/3/14


(luogo) (data)

Roberto Ercolani

(nome cognome)

(qualifica)

(firma)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CALZONI STEFANO
Comune di Monte San Pietro (BO), via Lombardia n. 2

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta Calzoni Stefano ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Monte San Pietro con Delibera del Consiglio – O.d.G. n.42 del 29/01/2010 - PG n.309447/2009.

Visto che il Comune di Monte San Pietro, con proprio parere Prot.n. 21000 del 01/12/2017, Agli atti di ARPAE SAC di Bologna al PGB0/2017/27889 del 01/12/2017) non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 23/01/2017 dalla Dott.ssa Beatrice Piombi, in qualità di Tecnico in acustica per conto del legale rappresentante della ditta Relativamente all'impianto ed all'attività in esso svolta, sito a Monte San Pietro in via Lombardia n. 2.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune di Monte San Pietro , di cui sopra, che si allega.

Pratica Sinadoc 30729/2017

Documento redatto in data 15/03/2018

- la documentazione di cui sopra dovrà essere valutata tecnicamente da ARPAE ST, e dovrà essere ottenuto il relativo parere favorevole

Considerato quanto sopra si esprime il Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 447 del 26/10/1995, condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite nel parere ARPAE Servizio Territoriale.

Prescrizioni:

dovrà essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica; dovranno altresì essere sempre rispettati il Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese, per la zona in cui ricade l'immobile.

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro

il tecnico istruttore
(Geom. Massimo Lippi)

**Il Responsabile del V° Settore
Gestione del Territorio
(Ing. Alberto Caula)**

SINADOC 34288/2017

**Spett.le Sig. Sindaco
del Comune di Monte San Pietro**
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it

**e p.c. Spett.le
Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna**
trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: parere relativo al nulla osta acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447, nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – CALZONI STEFANO – ubicazione Via Lombardia 2 - Monte San Pietro.

È pervenuta alla scrivente Agenzia la documentazione in materia di acustica relativa all'istruttoria in oggetto, relativa alla realizzazione di una struttura per l'allevamento di cani di razza "bovaro del bernese".

È stata presentata una documentazione di impatto acustico, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge. Riguardo alla relazione presentata, si osserva quanto segue.

Presso il Comune di Monte San Pietro è stata adottata la zonizzazione acustica del territorio e l'area in oggetto risulta essere in classe III, aree di tipo misto.

Alla pagina 3 punto 3.2 della valutazione d'impatto acustico, viene dichiarato che "Presso la struttura saranno ospitati al massimo 10 cani, che potranno essere cuccioli o adulti." A tal proposito di evidenza che il numero di cani sarà superiore a dieci, come emerge dalla documentazione tecnica a corredo della domanda di A.U.A. per la matrice acqua. Infatti l'allevamento conterà otto femmine, che saranno le "fattrici", di due maschi, più un numero non precisato di cuccioli. Ad ogni modo il bovaro del bernese è per sua natura un cane molto mansueto e poco incline a manifestazioni rumorose quali l'abbaiato. Per cui le ipotesi di potenza acustica associate ai cani, più avanti sviscerate, appaiono verosimili ed impostate in un'ottica cautelativa del disturbo rumoroso.

L'area in oggetto è in zona isolata e s'individua un unico ricettore sensibile, sito in via Lombardia, e posto a nord ovest a circa 120 metri dall'area di intervento.

Clima acustico "ante operam"

E' stata effettuata una misurazione del clima acustico dell'area dove sorgerà l'allevamento, denominata Punto1, il cui tempo di osservazione è stato di tre ore, in periodo diurno.

Si concorda con il tecnico in acustica di ritenere trascurabile l'incidenza di un eventuale traffico indotto.

Verifica previsionale del criterio differenziale

E' stato usato il software di calcolo previsionale IMMI versione 5 e sono state correttamente fornite le specifiche relative ai dati d'immissione per la taratura.

Per la stima della rumorosità indotta dall'allevamento canino, è stato preso a riferimento uno studio di valutazione previsionale acustica per un canile reperito in rete e ne sono stati forniti gli estremi per la consultazione.

Lo studio in questione stima un valore di potenza sonora alla "sorgente cane" di 96.6 dB(A) diurni e 63.7 dB(A) notturni, con le ipotesi che i cani abbaino tutto il giorno, tutti allo stesso modo e con la stessa intensità, allo scopo di valutare la rumorosità media di un cane che rappresentasse la media fra i cani presenti in un canile preso a modello, considerando che taglie e razze diverse incidono sulla frequenza mediamente emessa.

La presente valutazione, in via ancora più cautelativa stima valori di potenza sonora pari a 106,6 dB diurni e 73,7 dB notturni.

In base ai risultati delle misurazioni sul campo e dei valori stimati in via previsionale, emerge che i livelli ambientali previsti al ricettore saranno tali da rendere non applicabile il criterio differenziale, in quanto risultano livelli di pressione sonora inferiori ai 50 dB diurni e 40 dB notturni.

L'elaborato inoltre evidenzia la posizione favorevole dell'insediamento sia per la distanza del ricettore più prossimo sia per il dislivello nel terreno che offre un naturale schermo ad eventuali emissioni sonore disturbanti.

Conclusioni

Si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che si propone di vincolare al rispetto della seguente prescrizione:

il nulla osta acustico è vincolato all'allevamento della razza canina "bovaro del bernese". Razze canine diverse, come altre tipologie di allevamento, dovranno essere preventivamente valutate attraverso la presentazione di un nuovo studio previsionale d'impatto acustico.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 30729/17.

Distinti saluti.

Istruttoria redatta dal tecnico p.i. Alessia Ghesini.

IL DIRIGENTE

(Dott. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.